

"Omissis"

Svolgimento del processo

1. Il sig. Fi.Gi., con citazione del 2002, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di *omissis*, i coniugi F.P. e C.M. per far dichiarare che egli era divenuto proprietario, per effetto di esercizio trentennale del relativo possesso, di una porzione del fondo di proprietà degli anzidetti convenuti, estesa mq 75, facente parte della più ampia area censita nel catasto del Comune di (OMISSIS), al foglio (OMISSIS), partic. (OMISSIS).

I predetti coniugi si costituivano ritualmente in giudizio, contestando la domanda del Fi. e sostenendo che, con atto del *omissis* 1991, essi avevano acquistato una casa per civile abitazione che insisteva sulla porzione di fondo dedotto in giudizio. Inoltre, gli stessi convenuti, nel corso del procedimento possessorio intentato in pendenza di quello principale petitorio, deducevano che il fondo controverso aveva natura demaniale e che, in quanto tale, non era usucapibile.

Interveniva in giudizio anche il Comune di *omissis*, il quale aderiva alla posizione dei convenuti.

L'adito Tribunale, con sentenza non definitiva, depositata il *omissis* 2012, rigettava l'eccezione relativa all'asserita demanialità del fondo in questione, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda possessoria proposta in corso di causa e disponeva la prosecuzione del giudizio per la conseguente decisione sulla domanda principale.

2. Avverso la citata sentenza non definitiva proponevano immediatamente appello, con atti distinti, sia i suddetti coniugi F. - C. che il menzionato Comune di *omissis*.

Si costituivano i sigg. E.A., Fi.Ba. e Fi.Ma., nella qualità di eredi del deceduto originario attore Fi.Gi., i quali eccepivano l'inammissibilità dei formulati gravami poichè essi erano stati notificati al citato Fi.Gi., sebbene egli fosse morto già durante il giudizio di primo grado ed essi eredi si sarebbero dovuti considerare costituiti nel corso dello stesso tramite memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

In ogni caso, i medesimi appellati resistevano nel merito ai gravami, invocandone il rigetto.

La Corte di appello di *omissis*, con sentenza depositata il *omissis* 2015, in adesione all'eccezione dei suddetti eredi, dichiarava l'inammissibilità degli appelli e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno dell'adottata decisione la predetta Corte sosteneva che, poichè era documentalmente risultato che ambedue gli appelli erano stati notificati al Fi.Gi. nel domicilio eletto presso il suo difensore, tali gravami avrebbero dovuto qualificarsi come inammissibili siccome non notificati alla giusta parte che non avrebbe potuto identificarsi con il citato Fi.Gi., ormai deceduto, bensì con i suoi successori, ai quali, però, i gravami stessi non erano stati ritualmente notificati.

3. I soccombenti appellanti hanno proposto ricorso per cassazione riferito a due motivi.

Gli intimati E.A., Fi.Ba., Fi.Ma. e Fi.Ma.Ca. si sono costituiti con un unico controricorso, mentre il Comune di *omissis* non ha svolto attività difensiva in questa sede.

I difensori delle parti costituite hanno anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - la violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 300 e 190 c.p.c., sostenendo l'erroneità e l'illegittimità della ritenuta, nell'impugnata sentenza, costituzione in giudizio degli eredi di Fi.Gi. per effetto della memoria di replica e della proposizione del giudizio possessorio in corso di causa e della declaratoria di inammissibilità dell'appello da essi proposto dovendosi affermare la validità della notificazione del relativo atto al difensore costituito per la parte deceduta in ragione dell'ultrattività del mandato per difetto di dichiarazione o notificazione della causa interruttiva nei modi e nei termini previsti dall'art. 300 c.p.c.

2. Con la seconda doglianza i ricorrenti hanno dedotto - sempre con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio concernente la costituzione in secondo grado degli eredi del defunto Fi.Gi., nonché l'erroneità della dichiarata inammissibilità del gravame per asserito vizio della "vocatio in ius" in violazione del principio della validità della notificazione dell'impugnazione al procuratore della parte deceduta per effetto dell'ultrattività del mandato in mancanza della dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo nei modi e termini di legge.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome all'evidenza tra loro connessi, investendo la medesima questione processuale.

Rileva il collegio che essi sono fondati con riferimento alla complessiva violazione di legge dedotta per le ragioni che seguono.

Diversamente da quanto affermato dalla Corte *omissis* nell'impugnata sentenza, gli atti di appello - formulati dagli odierni ricorrenti - avrebbero dovuto essere ritenuti legittimamente proposti - e, quindi, ammissibili - perchè essi erano stati notificati nel domicilio eletto presso il difensore ritualmente costituito per il Fi.Gi., i quale, perciò, in difetto della dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo nel corso del giudizio di primo grado riconducibile al sopravvenuto decesso del suo assistito, aveva continuato a rappresentarlo agli effetti della legittimazione a ricevere la notificazione degli appelli quale domiciliatario, in virtù dell'applicazione del suddetto principio dell'ultrattività del mandato.

Al fine del raggiungimento di tale conclusione il collegio osserva come, in punto di fatto, la Corte di appello abbia constatato che il procuratore del Fi.Gi. (presso il cui domicilio erano stati poi notificati gli atti di appello) non aveva mai dichiarato, affinché il giudizio potesse essere interrotto, l'evento della morte del proprio assistito nel corso di giudizio di primo grado (nè nell'ambito di fasi incidentali dello stesso, essendo rimasto accertato che il giudizio principale era comunque proseguito tra le parti originarie in difetto di tale formale dichiarazione e in mancanza di una costituzione in senso proprio dei successori, quali interventori nel giudizio medesimo, con esclusione della

continuazione nei confronti del dante causa diversamente da quanto verificatosi nella fattispecie), circostanza, questa, già accertata dal giudice di prima istanza.

Tuttavia, la Corte *omissis*, per avallare la soluzione adottata, ha ritenuto che gli eredi del Fi.Gi. avrebbero dovuto considerarsi costituiti nel giudizio di prime cure "quantomeno" mediante la memoria di replica che era stata depositata nel loro interesse ai sensi dell'art. 190 c.p.c., una volta che il Tribunale di *omissis* aveva incamerato la causa a sentenza.

Quest'ultimo assunto non è giuridicamente corretto poichè deve ritenersi che, una volta introitata in decisione la causa, non può considerarsi valida una costituzione in giudizio che avvenga con memorie di replica autorizzate ai sensi del citato art. 190 c.p.c.

Esse, infatti, hanno una mera funzione illustrativa delle precedenti difese espletate in giudizio, che, inequivocamente, erano nel caso di specie - in difetto di una precedente formale costituzione volontaria dei successori e, ancor prima, di una dichiarazione univoca dell'intervenuto decesso del dante causa (che, altrettanto inidoneamente non avrebbe potuto essere resa con la memoria di replica) - riferibili ancora al Fi.Gi., nel cui interesse il suo procuratore (che, come più volte rimarcato, non aveva reso alcuna formale dichiarazione, in corso di causa, del decesso dell'appena citato Fi.) aveva già depositato la presupposta comparsa conclusionale.

A tal proposito va affermato il principio di diritto per cui con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, quindi, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. Cass. n. 22970/2004 e Cass. n. 98/2016). Pertanto, a maggior ragione, con esse non può validamente essere formalizzato un intervento implicante la costituzione in giudizio degli eredi di una parte precedentemente deceduta nel corso del pregresso giudizio, per il cui sopravvenuto evento non sia stata effettuata alcuna dichiarazione o notificazione previste - in via alternativa - come necessarie dall'art. 300 c.p.c., comma 1.

Ciò premesso, deve evidenziarsi che le Sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 15295/2014) hanno definitivamente chiarito che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299

c.p.c., da parte del notificante (cfr., in seguito, Cass. n. 11072/2018 e n. 20964/20112).

Ed è proprio in quest'ultimo caso che si incasella la fattispecie esaminata dalla Corte territoriale, la quale, perciò, avrebbe dovuto ritenere validamente eseguita la notificazione degli atti di appello nel domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado e che rappresentava il Fi.Gi. Conseguentemente, da tale ragionamento l'affermazione dell'ulteriore principio di diritto in base al quale, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, con l'effetto che deve qualificarsi come ammissibile la notificazione dell'appello presso il procuratore della parte costituita in primo grado e deceduta successivamente (v., in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 20840 e 24845 del 2018).

4. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, il ricorso va integralmente accolto, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di appello di *omissis*, in diversa composizione, che si conformerà ai due principi di diritto precedentemente enunciati e che - oltre a pronunciarsi sul merito dei motivi di gravame provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di *omissis*, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020